



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 26/09/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

SERVIZIO AMBIENTE
E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti

Speciali nella Regione Puglia);

Premesso:

- che con istanza di data 19/10/2012, assunta al protocollo generale dell'Ente il 22/10/2012 al n. 105771, la signora Ciurlia Maria Teresa, in qualità di amministratore unico di EDIL AMBIENTE S.r.l., società con sede legale e operativa in Z.I. del Comune di COPERTINO, alla contrada Mollone, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la modifica delle condizioni di esercizio di impianto esistente per il recupero, la selezione e la messa in riserva di rifiuti e materiali non pericolosi, provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo, per capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa di rito;
- che la richiesta di verifica di assoggettabilità pervenuta si pone come adempimento per le modifiche proposte all'impianto, rientrando, a rigore, nella fattispecie di cui alla voce Paragrafo 8 - "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)", riferita alla tipologia Paragrafo 7 - "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", incluse nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06;
- che con nota dello 07/11/2012 EDIL AMBIENTE S.r.l. ha trasmesso attestazione di versamento degli oneri istruttori dovuti alla Provincia di Lecce;
- che con ulteriore nota del 16/11/2012, acquisita al prot. n. 118859 del 22/11/2012, EDIL AMBIENTE S.r.l. ha trasmesso dichiarazione sull'importo di progetto;
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 120130 del 26/11/2012, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha richiamato al proponente gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, ed al Comune di Copertino la necessità di fornire evidenza dell'avvenuta affissione del pubblico avviso di deposito del progetto al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n.11/2001;
- che EDIL AMBIENTE S.r.l., con nota acquisita il 19/03/2013, al protocollo n. 29260, ha trasmesso copia del pubblico avviso comparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 15/11/2012 e relata di pubblicazione all'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito del progetto, dallo 09/11/2012 al 25/12/2012;
- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 30099 del 20/03/2013, ha richiesto l'integrazione documentale degli elaborati tecnici;
- che l'anzidetta richiesta di integrazione è stata solo parzialmente riscontrata dalla proponente EDIL AMBIENTE S.r.l. in data 08/04/2013 (prot. n. 34885);
- che con nota n. 41062 dello 02/05/2013 il Servizio Ambiente ha rinnovato al proponente l'invito a produrre studio preliminare ambientale conformato ai criteri indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e valutazione previsionale dell'impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri sottili;
- che con nota di trasmissione acquisita al prot. n. 51998 del 29/05/2013 EDIL AMBIENTE S.r.l. ha provveduto all'inoltro di quanto richiesto con la citata comunicazione n. 41062/2013;
- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 60956 del 20/06/2013, ha rinnovato al Comune di Copertino la richiesta di far conoscere il parere di competenza sull'impianto per il recupero, la selezione e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi di che trattasi;
- che con nota n. 19841 del 26/07/2013, acquisita in atti lo 02/08/2013 (prot. n.74608), il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito:

La verifica di assoggettabilità riguarda l'attività di un già realizzato impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in territorio amministrativo di Copertino, alla località "Mollone" - Zona Industriale, da esercirsi in regime di procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06.

La procedura è stata attivata in quanto il titolare dell'impianto è intenzionato ad effettuare l'operazione di recupero R5 per quantitativi di rifiuti inerti non pericolosi superiori alle 10 tonnellate/giorno.

Il sito di progetto è inserito in area posta a sud-est dell'abitato di Copertino, in area tipizzata come zona D1 (Zona industriale a carattere estrattivo).

L'estensione complessiva dell'area è pari a 25.802 mq. L'area (interamente recintata) è distinta al NCT al Foglio 55 mappale 195 ed è contraddistinta da due corpi separati e distinti (il primo individuato da un relitto di cava adibita in passato allo sfruttamento del deposito calcarenitico affiorante ed un secondo - in cui si intende effettuare l'attività di recupero - che ingloba due corpi di fabbrica adibiti ad uffici, una cabina Enel e l'area da destinare a piazzale in cui svolgere l'attività di recupero per una superficie complessiva di circa 1.700 mq).

All'interno dell'impianto, ove s'intende eseguire l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in regime "semplificato", ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, è prevista l'effettuazione operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13), per una quantità annua pari a circa 23.400 tonnellate e una capacità istantanea di stoccaggio pari a circa 2.000 tonnellate di materiale inerte.

La proposta progettuale rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità in quanto riconducibile alla fattispecie di cui alla voce Paragrafo 8 - "(t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)", riferita alla tipologia Paragrafo 7 - "(z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", incluse nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Il proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche, indica le seguenti tipologie e quantità di rifiuti recuperabili:

La viabilità a servizio dell'impianto di recupero è tale da consentire un agevole transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articola secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di attività di selezione dedicate;
- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica e/o attività di recupero a mezzo impianto di frantumazione (R5);
- deposito delle materie prime secondarie ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

In sintesi i rifiuti in ingresso sono sottoposti, tramite appositi macchinari, ad operazioni meccaniche di frantumazione (mediante specifica unità di frantumazione) e vagliatura per la produzione di materie prime seconde per l'edilizia (in particolare rilevati).

L'area destinata all'attività di recupero è separata dal relitto di cava (all'interno del quale non è previsto lo svolgimento di alcuna attività) che risulta posto nella parte retrostante del lotto di proprietà.

L'idonea organizzazione del lay-out d'impianto, ai fini di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 circa la messa in riserva dei rifiuti, prevede la realizzazione di un piazzale pavimentato, destinato allo stoccaggio provvisorio del materiale da trattare, provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e successivo smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Il processo di lavorazione ha inizio con lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso presso l'area pavimentata, da cui sono poi caricati con mezzi meccanici (pala meccanica) per le successive operazioni di frantumazione e vagliatura.

Le operazioni di recupero R5 consisteranno nella trasformazione delle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi in materie prime seconde per l'edilizia (in particolare rilevati), conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da destinare alle attività di recupero rifiuti è tipizzata D1 e risulta quindi conforme al criterio vincolante previsto dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia.

Il proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non si prevede un incremento significativo sui flussi di traffico dell'area già interessata dalla presenza di attività di cava.

Il sito d'insediamento non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale in passato già destinato ad attività produttiva di estrazione pietra calcarea.

Tale area, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, essendo già stata sede di attività estrattiva con presenza di due fabbricati.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo che comporta, tra l'altro, l'utilizzo d'impianto di frantumazione e vagliatura.

Nella relazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in Acustica Ambientale e recante data ottobre 2012, si attesta che i valori riscontrati sono risultati essere molto simili e comunque caratterizzanti il clima acustico di zona.

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Per il contenimento delle polveri è stata tra l'altro prevista apposita rete idrica per l'umidificazione dei cumuli e delle piste interne. Il richiedente è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Provincia di Lecce - Det. Dirigenziale n. 18 dello 08/01/2013).

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi svolta all'interno dell'impianto è da ritenersi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito (all'interno di pertinenze di cava ormai dismessa che non sarà peraltro in alcun modo interessata dall'attività di recupero che si intende svolgere all'interno del lotto), tenuto conto delle misure preventive/compensative per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, si ritiene poter escludere l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti in regime di procedure semplificate, della EDIL AMBIENTE S.r.l., dalla procedura di V.I.A.

L'esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e

prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la quantità massima di rifiuti complessivamente trattabili in un anno è determinata in 23.400 tonnellate. Le quantità massime trattabili per le singole tipologie di rifiuti dovranno essere pari a quelle sopra riportate e comunque non superiori ai massimi previsti ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;

- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti inerti dovranno essere opportunamente separate dalla restanti aree di cava relitta (delimitazione con barriera a verde, ecc.)

- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;

- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere sottoposti, in condizioni di tempo asciutto e in giorni particolarmente ventosi, a periodica bagnatura e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;

- l'altezza dei cumuli non dovrà superare quella della barriera a verde e comunque dovrà essere tale da garantire le condizioni necessarie di sicurezza per gli operatori all'interno dell'impianto;

- l'attività di frantumazione dovrà essere sospesa in condizioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza di raffiche ventose di particolare intensità;

- si dovrà provvedere alla piantumazione lungo l'intero perimetro del lotto di barriera a verde perimetrale (con essenze arboree a veloce accrescimento) da sottoporre a periodica manutenzione provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;

- in attesa della crescita della barriera a verde, al di sopra della muratura perimetrale in adiacenza al piazzale di lavorazione e stoccaggio dovrà essere posto in opera apposito telo di altezza circa 2.5 mt al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e polveri nell'intorno;

- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003. Le acque meteoriche di dilavamento quindi dovranno essere sottoposte prima della loro eventuale immissione sul suolo a specifico trattamento di grigliatura, dissabbiatura e/o disoleatura;

- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo e alla pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteoriche;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Copertino dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, dallo 09/11/2012 al 25/12/2012;

2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 165 dello 15.11.2012;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

1. del parere favorevole al progetto espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino Comune di Copertino (prot. n. 19841 del 26/07/2013);

Valutato:

- che le analisi a carattere ambientale svolte hanno, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A., consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente e la previsioni degli effetti derivanti dall'esercizio dell'impianto nella futura configurazione;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, la modifica delle condizioni di esercizio di impianto esistente per il recupero, la selezione e la messa in riserva di rifiuti e materiali non pericolosi, provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo, sito in Z.I. del Comune di Copertino, alla contrada Mollone, di titolarità EDIL AMBIENTE S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che EDIL AMBIENTE S.r.l. ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la quantità massima di rifiuti complessivamente trattabili in un anno è determinata in 23.400 tonnellate. Le quantità massime trattabili per le singole tipologie di rifiuti dovranno essere pari a quelle sopra riportate e comunque non superiori ai massimi previsti ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero effettuata;
- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti inerti dovranno essere opportunamente separate dalla restanti aree di cava relitta (delimitazione con barriera a verde, ecc.)
- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere sottoposti, in condizioni di tempo asciutto e in giorni particolarmente ventosi, a periodica bagnatura e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;
- l'altezza dei cumuli non dovrà superare quella della barriera a verde e comunque dovrà essere tale da garantire le condizioni necessarie di sicurezza per gli operatori all'interno dell'impianto;
- l'attività di frantumazione dovrà essere sospesa in condizioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza di raffiche ventose di particolare intensità;
- si dovrà provvedere alla piantumazione lungo l'intero perimetro del lotto di barriera a verde perimetrale (con essenze arboree a veloce accrescimento) da sottoporre a periodica manutenzione provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- in attesa della crescita della barriera a verde, al di sopra della muratura perimetrale in adiacenza al piazzale di lavorazione e stoccaggio dovrà essere posto in opera apposito telo di altezza circa 2.5 mt al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e polveri nell'intorno;
- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003. Le acque meteoriche di dilavamento quindi dovranno essere sottoposte prima della loro eventuale immissione sul suolo a specifico trattamento di grigliatura, dissabbiatura e/o disoleatura;
- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo e alla pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteoriche;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per la

realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata EDIL AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Copertino, Contrada Mollone 6 - Zona Industriale;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:

- Comune di Copertino;

- Corpo di Polizia Provinciale;

- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;

- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
